

COMUNE DI CORATO

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (POTERI DEL CONSIGLIO)

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCADENZE, NUMERO DELLE RATE, MODALITÀ DI VERSAMENTO E DI GESTIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredici il giorno 6 del mese di giugno in Corato e nella Sala delle Adunanze Municipali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Biagio De Girolamo, con i poteri a Lui conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2013, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Luigi D'Introno, ha adottato la seguente deliberazione:

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere:

- il Responsabile del Settore Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica: "favorevole" f.to: Dott. ssa Grazia Cialdella;
- il Responsabile del Settore Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile: "favorevole" f.to: Dott. ssa Grazia Cialdella:

VISTO l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce, dal 1° gennaio 2013, l'entrata in vigore del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares);

VISTO l'art. 10, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, il quale recita: "per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

- a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento:
- b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- d)non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";
- f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
- g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

VISTO l'art. 14, comma 22, del D. L. n. 201/2011, in base al quale con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente, tra l'altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento;

VISTO altresì l'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011 concernente le modalità e le scadenze per il versamento del tributo e della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del medesimo decreto:

RITENUTO necessario al fine di consentire un rapido introito del tributo da destinare al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011, le seguenti scadenze e modalità di versamento del tributo:

- il versamento della Tares per l'anno 2013 deve avvenire in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:

Numero	Scadenza
1	31/07/2013
2	30/09/2013
3	02/12/2013

è facoltà del contribuente provvedere al versamento della prime 2 rate in un'unica soluzione entro la scadenza della seconda rata;

- ai contribuenti saranno inviati appositi avvisi di pagamento relativi alle prime 2 rate del tributo, fatta eccezione per l'ultima, le quali saranno quantificate ciascuna in misura pari al 35% della Tarsu dovuta per l'anno 2012, ovvero, nell'ipotesi di occupazioni / detenzioni iniziate a decorrere dall'anno 2012, ciascuna in misura pari al 35% del tributo calcolato applicando alle superfici imponibili le tariffe Tarsu vigenti per l'intero anno 2012; sarà facoltà del contribuente utilizzare l'apposito avviso relativo al pagamento delle prime 2 rate del tributo in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata:
- il versamento delle rate, fatta eccezione per l'ultima, è effettuato con le seguenti modalità: conto corrente postale n. 1001748423 intestato a SIXT SPA – COMUNE DI CORATO – TARSU ORDINARIA;
- il versamento dell'ultima rata, calcolata a conguaglio detraendo dal tributo determinato applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 gli importi delle prime rate dovute, deve obbligatoriamente eseguirsi mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 o mediante il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011;
- unitamente all'ultima rata del tributo il contribuente è tenuto a versare, in unica soluzione, la maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011, determinata applicando la tariffa standard di €0,30 al metro quadrato di superficie, mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 o mediante il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, il quale in seguito alla modifica apportata dall'art. 1, comma 387, della legge n. 228/2012, recita: "i comuni in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della tarsu, della tial o della tia2";

CONSIDERATO che alla data del 31 dicembre 2012 il servizio di accertamento e riscossione della Tarsu era affidato alla Società Mista "S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa";

RITENUTO opportuno, in considerazione del fatto che la gestione e la riscossione della Tarsu erano già affidate al predetto soggetto, in possesso pertanto delle relative banche dati, affidare fino al 31 dicembre 2013 l'accertamento e la riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi alla Società Mista "S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa", secondo le modalità disciplinate dal contratto di servizio per l'affidamento della gestione delle entrate comunali, stipulato in data 29/09/2011, rep. n. 2062;

TENUTO CONTO, altresì, del parere ANCI/IFEL del 12 aprile 2013, che prevede che la TARES possa essere affidata al concessionario ex TARSU, anche in base al D. Lgs. n. 163/2006, art. 57 comma 5, lett. a), che prevede che i servizi complementari non compresi nel capitolato speciale d'appalto ma divenuti necessari all'esecuzione del servizio a seguito di una circostanza imprevista, possano essere proseguiti dal medesimo soggetto senza pubblicazione di un bando di gara;

DATO ATTO che la presente deliberazione è adottata nelle more dell'approvazione del regolamento comunale di disciplina del tributo, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 22, del D.L. n. 201/2011 e dell'approvazione della tariffe del tributo, rinviata a specifica deliberazione consiliare da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente:

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

- I. di stabilire per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011, le seguenti scadenze e modalità di versamento del tributo:
 - a) il versamento della Tares per l'anno 2013 deve avvenire in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:

Numero	Scadenza
1	31/07/2013
2	30/09/2013
3	02/12/2013

- b) ai contribuenti saranno inviati appositi avvisi di pagamento relativi alle prime 2 rate del tributo, fatta eccezione per l'ultima, le quali saranno quantificate ciascuna in misura pari al 35% della Tarsu dovuta per l'anno 2012, ovvero, nell'ipotesi di occupazioni / detenzioni iniziate a decorrere dall'anno 2012, ciascuna in misura pari al 35% del tributo calcolato applicando alle superfici imponibili le tariffe Tarsu vigenti per l'intero anno 2012; sarà facoltà del contribuente utilizzare l'apposito avviso relativo al pagamento delle prime 2 rate del tributo in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata;
- c) il versamento delle rate, fatta eccezione per l'ultima, è effettuato con le seguenti modalità conto corrente postale n. 1001748423 intestato a SIXT SPA COMUNE DI CORATO TARSU ORDINARIA;
- d) il versamento dell'ultima rata, calcolata a conguaglio detraendo dal tributo determinato applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 gli importi delle prime rate dovute, deve obbligatoriamente eseguirsi mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 o mediante il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011;
- e) unitamente all'ultima rata del tributo il contribuente è tenuto a versare, in unica soluzione, la maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011, determinata applicando la tariffa standard di € 0,30 al metro quadrato di superficie, mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 o mediante il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011;
- II. di affidare, in virtù di quanto previsto dall'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10, comma 2, lettera g), del D.L. n. 35/2012, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, fino al 31 dicembre 2013, l'accertamento e la riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, alla Società Mista "S. I. x T. Servizi Innovativi per il Territorio Spa", già soggetto affidatario dell'accertamento e della riscossione della Tarsu, alla data del 31 dicembre 2012, secondo le modalità disciplinate dal contratto di servizio per l'affidamento della gestione delle entrate comunali, stipulato in data 29/09/2011, rep. n. 2062;
- III. di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e

sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata;

IV. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

 $\wedge \wedge \wedge \wedge$

Leuci

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Biagio DE GIROLAMO

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Luigi D'INTRONO

	Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
	ATTESTA
-	che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo
	Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
	(N REG. PUB.),
-	è divenuta esecutiva il:
_	decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
_	perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Da	al Palazzo di Città, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi D'INTRONO